

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 gennaio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05981

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardanti le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 35.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina» Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 57.

Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello statuto della Regione Piemonte Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 58.

Sostituzione dell'art. 11 e del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 «Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali» e 1° marzo 1996, n. 10 «Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997 (racordo tra programma regionale di sviluppo e sistema dei bilanci regionali)» Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1996, n. 16.

Modifiche a leggi provinciali in materia di incentivazione della conoscenza delle lingue, di bilinguismo nonché di educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche. Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1996, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, concernente «Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo» Pag. 9

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 36.

Norme per la stagione venatoria 1996-97 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 37.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 - Assestamento. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 38.

Nuove norme per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27 Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1996, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 1992 concernente «Riforma e riordino delle comunità montane» .. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 64.

Modifiche alla L.R. 50/95. Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 65.

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo Pag. 15

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 66.

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 27 luglio 1996 n. 46, 12 aprile 1994 n. 29, 5 giugno 1974 n. 32 Pag. 16

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 33.**

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996-1997 Pag. 17

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 34.**

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione Pag. 18

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 24.**

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 recante: Piano Sanitario Regionale 1994/1996 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 25.

Realizzazione delle manifestazioni celebrative per il 150° anniversario della nascita di F.P. Tosti Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 26.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1995, n. 15 (Opere acquedottistiche). Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 27.

Contributo in conto capitale alle Unità sanitarie locali d'Abruzzo per il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso del Servizio di Emergenza Sanitaria facente capo al numero 118 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 28.

Contributi a favore del Comune di Spoltore per le spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1996, n. 29.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo Pag. 23

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 28.**

Tutela di alcune specie di fauna minore Pag. 28

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 19.**

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 15 «Istituzione della consulta regionale per l'assistenza agli anziani». Pag. 29

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 20.

Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi Pag. 30

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 21.

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrata con legge regionale 17 luglio 1987, n. 23 - Osservatorio epidemiologico regionale - Modifica Pag. 30

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardanti le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Prestazioni sanitarie integrative straordinarie). — 1. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l'erogazione di:

a) forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;

b) materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose.

2. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal S.S.N., a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati:

a) le protesi, i presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett. a);

b) le forme morbose di cui al comma 1, lett. b);

c) le patologie croniche di cui al comma 2;

d) le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l'accertamento delle patologie di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1996

PALOMBA

96R0639

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 35.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Informazione e educazione zoodifesa). — 1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoodifesa su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoodifesa nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:

a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoodifesa finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;

b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoodifesa specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.

3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoodifesa sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) la durata della convenzione.».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei cani comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dai seguenti:

«2. Il programma contiene:

a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;

b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;

c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della legge n. 281 del 1991.

2-bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.»

Art. 4.

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituita dalla seguente:

«a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2-bis;»

Art. 5.

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico-sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.»

Art. 6.

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:

«6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'ani-

male senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.»

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:

«2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione e/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi.

3-ter. Le convenzioni di cui al comma 3-bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;

c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;

d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.»

Art. 8.

1. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti di tutta la popolazione canina e felina randagia.

Art. 9.

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario, alla cremazione della carcassa.»

Art. 10.

1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60° ed al 120° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1996

PALOMBA

96R0640

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 57.****Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello statuto della Regione Piemonte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformità e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, «Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana», celebra il cinquantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana voluta dal popolo italiano col referendum del 2 giugno 1946, il cinquantesimo anniversario della Costituzione, approvata dall'Assemblea costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ed il venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte.

2. Per realizzare tali celebrazioni, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività finalizzate a diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale, economico e politico nel quale si svolsero i lavori dell'Assemblea costituente, dei diversi apporti ideali e culturali che confluirono nel testo costituzionale, dei contenuti giuridici e del significato più generale delle principali norme sancite dalla Carta Costituzionale; a promuovere la riflessione della comunità piemontese sui valori di libertà, pace, solidarietà e giustizia sociale, racchiusi in particolare nei «Principi fondamentali» e nei «Diritti e doveri dei cittadini», che esprimono la traduzione nella Costituzione della Repubblica della coscienza civile e delle speranze della nuova Italia democratica nata dalla lotta di liberazione.

3. Il programma delle attività attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana e della Costituzione e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte è definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validità, costituisce integrazione e modificazione della legge regionale n. 7/1976.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'art. 1 può comprendere tutte le attività di cui all'art. 2 della legge regionale n. 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalità di detta legge.

2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale di massima e programmi annuali, è affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di seguito denominato ufficio di presidenza, sentito il comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.

3. Nel programma biennale di massima rientrano le attività, di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale sono considerate più adatte a caratterizzare le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte.

4. Nella formulazione del programma, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, tiene conto in particolare, delle proposte avanzate dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle comunità montane, nonché da enti e associazioni culturali.

5. L'ufficio di presidenza, sentito il comitato, individua nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.

6. L'ufficio di presidenza, sentito il comitato, promuove il programma biennale di massima, e, sentita la commissione consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.

Art. 3.

1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, si avvale della commissione scientifica costituita ai sensi dell'art. 4.

2. Per sovrintendere alle iniziative, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, può avvalersi di una commissione di coordinamento composta, oltreché da una rappresentanza del comitato medesimo, dall'assessore a ciò delegato dalla giunta regionale e da un rappresentante di ogni provincia del Piemonte.

La commissione di coordinamento è presieduta dal presidente del consiglio regionale o suo delegato.

3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, può istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in stretto raccordo con le strutture del consiglio regionale.

Art. 4.

1. L'ufficio di presidenza costituisce, con propria deliberazione, una commissione scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque connesse o comunque esperti e pluralisticamente rappresentativi delle aree politico-culturali della società italiana.

A tale commissione è affidato il compito di coadiuvare l'ufficio di presidenza ed il comitato nella elaborazione del programma biennale.

2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'ufficio di presidenza può definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con enti, associazioni culturali o singoli.

3. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1 attraverso il più ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'ufficio di presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di L. 250.000.000 e per l'anno finanziario 1997 la spesa di L. 500.000.000.

2. Agli oneri conseguenti per l'anno finanziario 1996 si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1996.

A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato della somma di L. 250.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1996.

3. Per l'attuazione della legge nell'anno 1997 si provvederà in sede di predisposizione del relativo bilancio.

4. Gli stanziamenti previsti per la legge vengono utilizzati per l'effettuazione delle iniziative di cui all'art. 1 nonché per la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte e per la elaborazione della nuova carta statutaria.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976.

2. La legge regionale n. 7/1976 resta integralmente in vigore per le attività che non rientrano nello specifico programma per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana e della Costituzione della Repubblica italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996.

GHIGO

96R0713

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 58.

Sostituzione dell'art. 11 e del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle aree montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 33 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72

1. L'art. 11 della legge regionale n. 72/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Interventi per l'uso dei pascoli*). — 1. La giunta regionale, sentita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, entro il 31 dicembre 1996 determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non più convenientemente utilizzati.

2. Le comunità montane, attraverso convenzioni con i comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza».

Art. 2.

Sostituzione del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 72/1995

1. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 72/1995, è sostituito dal seguente:

«4. Per l'anno 1996 la quota residua del «Fondo regionale per la montagna non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:

a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'art. 28 della legge regionale n. 28/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

b) ad azioni di iniziativa della giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione

delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1».

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996

GHIGO

96R0714

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 «Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali» e 1° marzo 1996, n. 10 «Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997 (raccordo tra programma regionale di sviluppo e sistema dei bilanci regionali)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 35 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali

1. In attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), ed in particolare per sperimentare le modalità di raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), sia nella fase della sua attuazione.

2. Nelle more di approvazione del (PRS) costituiscono atti del coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del fondo investimenti Piemonte (FIP), i raccordi con gli enti locali.

3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento programmazione il documento di attuazione della programmazione.

Tale documento delinea, con riferimento al PRS, gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del bilancio.

4. Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata con il documento programmatico presentato ai sensi dell'art. 32 dello statuto all'atto di insediamento della giunta regionale, e visti gli atti

del coordinamento programmazione, si apportano al fondo investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Sostituzione del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 43/1994

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 43/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non può superare il 25 per cento delle risorse annuali del fondo».

Art. 3.

Schede F.I.P.

1. A modificazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) sono approvate con la presente legge le schede fondo investimenti Piemonte, di cui all'allegato A.

Art. 4.

Destinazione delle somme iscritte al capitolo n. 27160

1. Le disponibilità accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 46 miliardi e 500 milioni, per il finanziamento del piano regionale di sviluppo, sono destinate come sotto specificato:

turismo	2.100.000.000
termalismo	3.400.000.000
presidi socio-assistenziali	16.000.000.000
edilizia residenziale agevolata	25.000.000.000
Totale	46.500.000.000

Art. 5.

Economie F.I.P.

1. In applicazione dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 43/1994, le somme non impegnate, pari complessivamente a lire 11 miliardi 581 milioni e 690 mila, sono destinate ai campi di intervento come sotto specificato:

turismo	1.510.500.000
presidi socio-assistenziali	2.071.190.000
assistenza veterinaria	8.000.000.000
Totale	11.581.690.000

2. Le disponibilità per l'assistenza veterinaria sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

Art. 6.

Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996

1. Le ulteriori disponibilità, pari a lire 24 miliardi, quantificati ai sensi ed in applicazione dell'art. 11, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 43/1994, sono destinate come sotto specificato:

pianificazione, gestione risorse idriche	13.000.000.000
turismo	3.000.000.000
imprenditoria giovanile	3.000.000.000
valorizzazione prodotti agricoli	5.000.000.000
Totale	24.000.000.000

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996

GHIGO

(Omissis).

96R0715

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1996, n. 16.

Modifiche a leggi provinciali in materia di incentivazione della conoscenza delle lingue, di bilinguismo nonché di educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, concernente «Incentivazione della conoscenza delle lingue», aggiunto dall'art. 40 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire nei giovani fino ai trent'anni la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, come pure per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere.»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è inserito il seguente articolo: «Art. 1-bis. (*Settimane linguistiche intensive*). — 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, la Provincia può finanziare settimane linguistiche intensive della durata non inferiore a sette giorni di calendario e 25 ore settimanali di lezione, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti.»

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Beneficiari delle sovvenzioni*) — 1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma 1, tutti i cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno un anno, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno compiuto i trent'anni.»

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.»

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, ed il comma 2 del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, la durata e il monte ore settimanale di lezioni, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione.

2. La Giunta provinciale fissa altresì annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generali che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma 1.»

Art. 6.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma 1, lettere e) e d), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).»

Art. 7.

1. L'art. 6 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Bandi, modalità e criteri*). — 1. Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta provinciale effettua annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

2. In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni.»

Art. 8.

1. Alle Ripartizioni 14 (Scuola e cultura tedesca e ladina) e 15 (Scuola e cultura italiana) di cui all'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», è aggiunta la seguente ulteriore competenza: «promozione delle lingue straniere e della lingua seconda.»

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, concernente «Provvedimenti in materia di bilinguismo», è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della lingua seconda.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

«4. I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina.»

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è abrogato.

4. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all'art. 10, comma 1, la durata ed il monte ore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali.»

Art. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, concernente «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche», sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«5. Agenzie di educazione permanente sono altresì quegli enti ladini che assolvono le funzioni di programmazione ed attuazione di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previsti per le agenzie di educazione permanente di cui alla lettera a) del comma 2 e con i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«6. Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.»

3. Al comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, le parole: «e può essere differenziata per Comune» sono sostituite dalle parole: «e può essere differenziata per località.»

Art. 11.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 14 e il comma 4 dell'art. 29-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.»

Art. 12.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 vengono utilizzati gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (cap. 33310).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 agosto 1996.

DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*
Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO

96R0782

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1996, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, concernente «Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 37 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - (*Istituzione dei musei provinciali*) - 1. Per i settori delle scienze naturali, delle miniere, dell'arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo e della caccia possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.

2. I musei provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale che ne approva la denominazione, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, il museo di Arte Moderna può essere gestito anche da un'associazione.»

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (*Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei*) - 1. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento o di grave irregolarità, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del museo e promuove, entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso.

3. La provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dei musei provinciali nonché di quelle per l'ampliamento del relativo patrimonio mediante l'erogazione di contributi annuali, tenendo conto del programma di attività e di acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.

4. Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento economico e giuridico del personale dei musei provinciali deve corrispondere a quello del personale della Provincia nei rispettivi livelli funzionali. La pianta organica dei musei è stabilita dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione.»

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - (*Museo archeologico*) - 1. Nella Ripartizione 13 (Beni culturali) viene istituito il Museo archeologico.

2. Il Museo archeologico persegue i seguenti compiti e finalità:

- a) raccoglie, ordina, studia ed espone reperti archeologici;
- b) pubblica e diffonde a mezzo di strumenti di informazione adeguati i risultati della ricerca e delle conoscenze nel settore archeologico;
- c) collabora con altri istituti che perseguono le stesse finalità;
- d) provvede alla custodia, inventariazione ed al controllo delle condizioni di conservazione del materiale archeologico esposto.

3. Per il Museo di archeologia è istituito un comitato scientifico, composto da almeno 6 membri, anche esteri, ed è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Uno dei membri deve appartenere al gruppo linguistico ladino.»

Art. 5.

1. Per le finalità della presente legge la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di dieci unità.

Art. 6.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'interesse pubblico è accertato con delibera della consulta di cui all'articolo 8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. Le domande annuali di contributo devono essere presentate all'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Alla prima domanda va allegato un inventario completo e, qualora il museo sia gestito da una persona giuridica o da una associazione non riconosciuta come persona giuridica, lo statuto. Ciò vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto.»

Art. 7.

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

«6. Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio competente o un funzionario da questo delegato.»

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. I musei e le raccolte sottoposti a vincolo sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione Beni culturali.

3. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica è tenuto a denunciare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede.

4. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dalla Giunta provinciale.

5. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dalla Giunta provinciale, l'altro dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

7. La Giunta provinciale, sentito il Soprintendente, può vietare l'alienazione dei musei e delle raccolte di proprietà privata sottoposti a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.»

Art. 9.

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, nonché l'allegato «Statuto tipo per i musei provinciali» sono abrogati.

Art. 10.

1. Misure ed iniziative di pedagogia museale nei musei provinciali nonché nei musei di enti pubblici e di privati possono essere prese in economia diretta dal competente ufficio o sovvenzionate tramite i contributi previsti.

Art. 11.

1. I punti 13 e 14 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 sono così sostituiti:

«13. BENI CULTURALI

beni culturali
archivio provinciale, archivi pubblici e privati, biblioteche storiche
toponomastica provinciale
etnografia provinciale
archeologia, scavi archeologici, gestione del Museo archeologico;
restauri
ricerche storiche.

14. SCUOLA E CULTURA TEDESCA E LADINA

finanziamenti dell'attività scolastica
biblioteche e mezzi audiovisivi
educazione permanente, corsi di lingua, apprendimento di lingue straniere
attività culturali, scientifiche ed artistiche, musei
servizio giovani
programmazione dei processi formativi
orientamento scolastico e professionale
assistenza scolastica ed universitaria
trasporto alunni.»

Art. 12.

1. L'esistente Museo Archeologico della Provincia di Bolzano, con sede a Tirolo, Castel Tirolo, il cui statuto è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 ottobre 1989, n. 6909, dopo

l'avvenuta istituzione del museo archeologico nella Ripartizione 13 viene trasformato nel museo provinciale della cultura e storia provinciale.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. La maggiore spesa per personale, derivante dall'articolo 5 e valutata in lire 70 milioni per l'anno 1996, trova copertura nella disponibilità del capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

2. Alla copertura della spesa a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, valutata annualmente in lire 400 milioni, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio triennale 1996-1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Data a Bolzano, 5 agosto 1996

DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*
Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO

96R0783

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 36.

Norme per la stagione venatoria 1996-97.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 22 agosto 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

1. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è sostituito dall'articolo 15, commi 3, 4, 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17.

2. All'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «dal 15 settembre 1996 al 15 dicembre 1996» sono sostituite dalle altre «dal 1° settembre 1996 al 15 dicembre 1996»;

b) alla lettera b) le parole «dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso» sono sostituite dalle altre «dal 1° settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso».

3. Il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996.

4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, per il periodo della stagione venatoria 1996-1997 è sospesa l'applicazione dell'articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6, della succitata legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.

5. Fermo restando quant'altro previsto dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, a far data dal 15 settembre 1996 ai cacciatori provenienti da altre regioni è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio della Regione.

6. Il calendario venatorio deve essere adeguato in conseguenza di quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 agosto 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

96R0719

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 37.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1996 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 22 agosto 1996)

(Omissis).

96R0720

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 38.

Nuove norme per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 42 del 22 agosto 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti del Comitato organizzatore

1. Al Comitato organizzatore di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni sono attribuiti esclusivamente i seguenti compiti:

a) definire il calendario delle manifestazioni, delle cerimonie di apertura e di chiusura e delle attività collaterali di carattere sportivo;

b) fornire, su richiesta, pareri al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2 ed ai Comitati organizzatori locali di cui all'articolo 7.

2. I compiti attribuiti dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 al Comitato organizzatore sono trasferiti al Comitato esecutivo di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Comitato esecutivo

1. È istituito il Comitato esecutivo per l'Universiade 1997 che durerà in carica fino al 31 dicembre 1997.

2. Esso è così composto:

a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, che lo presiede;

b) da un rappresentante del CONI, designato dal Presidente nazionale;

c) da un rappresentante del CUSI, designato dal Presidente nazionale;

d) da due esperti, rispettivamente, in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa;

e) dal Direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

3. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

4. Il Comitato esecutivo si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Ufficio speciale istituito dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

5. Alla nomina del Comitato esecutivo provvede l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto.

6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, corredata da relazione motivata del coordinatore dell'Ufficio speciale dell'Universiade, dispone l'assegnazione al suddetto Ufficio del personale necessario attingendo ai ruoli regionali.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1997.

8. Al relativo onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 48254.

9. La spesa autorizzata per l'anno 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 3.

Compiti del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

a) assume ogni iniziativa finalizzata allo svolgimento dell'Universiade, acquisendo anche pareri dal Comitato organizzatore e dai Comitati organizzatori locali;

b) coordina le attività tecniche relative alla realizzazione degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare, valutando quali di questi potranno essere utilizzati per i giochi e quali, in tutto o in parte, potranno essere ultimati successivamente, e quali impianti pubblici e/o privati, utilizzare in alternativa;

c) soprintende alle attività dell'Ufficio speciale dell'Universiade.

2. Il Comitato esecutivo potrà affidare a soggetti qualificati nel settore, secondo la vigente normativa in materia di contratti di pubblica fornitura di beni e servizi, la realizzazione, in tutto o in parte, dei piani di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

3. Il Comitato esecutivo relazionerà almeno ogni bimestre, per il tramite dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, alla Giunta di Governo ed alla Commissione legislativa «Ambiente e territorio» sulla spesa sostenuta e sui provvedimenti da adottarsi e adottati.

Art. 4.

Compiti del CUSI

1. Al CUSI, che potrà avvalersi dell'eventuale collaborazione del CONI, è attribuita l'organizzazione dello svolgimento delle gare e la determinazione del relativo personale.

Art. 5.

Compiti dell'Ufficio speciale dell'Universiade

1. L'Ufficio speciale dell'Universiade provvede all'attuazione degli obiettivi indicati dal Comitato esecutivo, effettuando tutti gli adempimenti tecnici e/o amministrativi necessari e provvede al pagamento di tutte le spese relative al funzionamento proprio e di quello dei Comitati previsti dalla presente legge.

2. Il personale dei ruoli regionali, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade è autorizzato alla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo individuale di sessanta ore mensili.

3. Per le spese derivanti dall'applicazione del comma 2 è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione siciliana.

4. Per le finalità del comma 2 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni, per l'anno 1996 e di lire 500 milioni, per l'anno 1997.

5. All'onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con la riduzione di parte della disponibilità del capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 6.

1. È istituito presso l'Ufficio speciale dell'Universiade un ufficio stampa con i compiti di informazione e pubbliche relazioni che curi i rapporti con testate giornalistiche nazionali ed estere.

2. Detto ufficio stampa è costituito da unità scelte tra i dipendenti regionali iscritti all'Ordine dei giornalisti che ne facciano esplicita richiesta al Capo dell'Ufficio speciale dell'Universiade.

Art. 7.

Comitati Organizzatori Locali

1. Sono istituiti i Comitati organizzatori locali che avranno sede presso le Università di Catania, Messina e Palermo, così composti:

— Comitato organizzatore locale di Catania:

a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

b) Rettore dell'Università di Catania, Vicepresidente, o suo delegato;

c) Sindaco del comune di Catania, o suo delegato;

d) Presidente della provincia regionale di Catania, o suo delegato;

e) Presidente del CUS di Catania, o suo delegato;

f) Presidente provinciale del CONI di Catania, o suo delegato;

g) Presidente dell'Opera Universitaria di Catania, o suo delegato;

h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

— Comitato organizzatore locale di Messina:

a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

b) Rettore dell'Università di Messina, Vicepresidente, o suo delegato;

c) Sindaco del comune di Messina, o suo delegato;

d) Presidente della provincia regionale di Messina, o suo delegato;

e) Presidente del CUS di Messina, o suo delegato;

f) Presidente provinciale del CONI di Messina, o suo delegato;

g) Presidente dell'Opera Universitaria di Messina, o suo delegato;

h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

— Comitato organizzatore locale di Palermo:

a) Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;

b) Rettore dell'Università di Palermo, Vicepresidente, o suo delegato;

c) Sindaco del comune di Palermo, o suo delegato;

d) Presidente della provincia regionale di Palermo, o suo delegato;

e) Presidente del CUS di Palermo, o suo delegato;

f) Presidente provinciale del CONI di Palermo, o suo delegato;

g) Presidente dell'Opera Universitaria di Palermo, o suo delegato;

h) un rappresentante dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di segretario.

Art. 8.

Compiti e funzionamento dei Comitati organizzatori locali

1. Ai Comitati organizzatori locali è attribuito il compito di soprintendere su tutte le attività inerenti alla residenzialità degli atleti e degli ospiti accreditati, nonché agli spostamenti, all'assistenza sanitaria e ad ogni altra attività necessaria ad assicurare il loro soggiorno nelle condizioni di migliore ospitalità possibile.

2. I Comitati organizzatori locali, per lo svolgimento delle attività proprie e per le funzioni loro attribuite, possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative operanti nel territorio e individuano nelle Aziende sanitarie locali e/o strutture sanitarie locali il supporto necessario per l'assistenza sanitaria.

3. Il comune, la provincia e l'Università degli studi dove si svolge l'Universiade, possono deliberare di utilizzare proprio personale per il funzionamento dei Comitati organizzatori locali, su richiesta di questi ultimi, senza alcun onere per la Regione.

4. Il numero di unità di personale da utilizzare, le relative qualifiche e la distribuzione fra comune, provincia ed Università vengono determinate dai suddetti enti di concerto con i Comitati organizzatori locali.

Art. 9.

Norme di contabilità

1. Al pagamento delle spese riferite ai capitoli del bilancio della Regione 48254, 48255 e 48256 si provvede mediante accreditamento, senza limiti di somme, a favore del Direttore regionale preposto alla direzione «Turismo, sport e spettacolo».

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, su richiesta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad operare variazioni compensative fra i capitoli di cui al comma 1.

3. Il Direttore regionale del «Turismo, sport e spettacolo», in relazione alle aperture di credito disposte in suo favore in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, è competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione.

4. Gli incassi delle manifestazioni provenienti da sponsor, pubblicità, biglietti e/o da enti, associazioni pubbliche o private che, a qualsiasi titolo contribuiranno al finanziamento della manifestazione, affluiranno in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad iscrivere nel capitolo 48254 le somme che affluiranno nel capitolo di entrata di cui al comma 4.

Art. 10.

Realizzazione e manutenzione di impianti

1. Allo scopo di potenziare le attività sportive della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare i finanziamenti relativi alle opere di cui ai piani a) e b) del comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 ed inseriti nei programmi di finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 così come

sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69, anche ove le predette opere non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997.

2. In ogni caso, le opere di cui al comma 1 dovranno essere realizzate nel rispetto dei tempi tecnici previsti nei relativi capitolati speciali di appalto, approvati dal CTAR integrato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

3. Per le opere di cui al comma 1, che non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997, il Comitato esecutivo individuerà gli impianti alternativi tra quelli già esistenti in Sicilia.

4. Le eventuali necessarie opere di manutenzione e/o di adeguamento e/o di completamento funzionale degli impianti scelti in forza del comma 3, saranno finanziati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 4 si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 88260.

6. Per le approvazioni in linea tecnica delle residenze universitarie di Palermo, centro storico, di Catania, località Tavoliere, e di Monreale, località Aquino, qualora dette residenze siano effettivamente utilizzabili per l'Universiade 1997, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

7. L'indicazione degli impianti alternativi e gli interventi di manutenzione, adeguamento o completamento funzionale di cui ai commi 3 e 4 saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione legislativa «Ambiente e territorio» per il relativo parere.

Art. 11.

Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

1. Sono comprese nell'impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria.

Art. 12.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69 dopo le parole «le sedi universitarie di» aggiungere la parola «Agrigento».

Art. 13.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 sono soppresse le parole: «per i fini di cui alle lettere a) e d) del secondo comma del l'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46».

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 agosto 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti
STRANO

96R0721

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1996, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 1992 concernente «Riforma e riordino delle comunità montane».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44
del 12 agosto 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'articolo 35 della legge 18 agosto 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle spese generali di funzionamento*). — 1. Le risorse del bilancio regionale destinate alle spese generali di funzionamento delle comunità montane e a quelle dei comuni non ricompresi in comunità montane e a quelle dei comuni non ricompresi in comunità montane ma classificati parzialmente o totalmente montani, elencati nell'allegato n. 1 della presente legge, così come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53, sono così ripartite:

a) per sei decimi, in proporzione diretta alla superficie territoriale classificata montana;

b) per quattro decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istat per i comuni interamente montani, e sulla base dei dati comunicati ufficialmente dal comune agli uffici competenti della Regione, per i comuni parzialmente montani.

2. Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte, per l'anno 1996, con le disponibilità recate dal capitolo 25020 del bilancio del corrente esercizio. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 1996

BARBINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 3 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1996.

96R0650

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 64.

Modifiche alla L.R. 50/95. Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 13 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 «Iniziativa promozionali» della L.R. n. 50/95 è sostituito dal seguente:

1. «La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'A.R.S.I.A., delle Associazioni dei tartufai, riconosciute ai sensi del precedente art. 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela promozione, pubblicazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura».

Art. 2.

1. Il comma 4, lettera c) dell'art. 12 «Modalità di ricerca e raccolta» della L.R. n. 50/95 è sostituito dal seguente:

c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'art. 13».

Art. 3.

«1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:

a) Tuber Magnatum:

per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanmarnatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;

per il resto del territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1° giugno al 30 novembre;

e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) Tuber albidum: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio - dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

febbraio - dalle ore 6,30 alle ore 18,30;

marzo - dalle ore 6 alle ore 19;

aprile - dalle ore 5,30 alle ore 19,30;

giugno - dalle ore 5 alle ore 21;

luglio - dalle ore 5 alle ore 21;

agosto - dalle ore 5,30 alle ore 20,30;

settembre - dalle ore 5,30 alle ore 19,30;

ottobre - dalle ore 6 alle ore 18,30;

novembre - dalle ore 6,30 alle ore 18;

dicembre - dalle ore 7 alle ore 17,30;

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1. e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e dell'A.R.S.I.A.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2 e l'A.R.S.I.A., può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e l'A.R.S.I.A., ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 20 «Procedimento sanzionatorio» della L.R. n. 50/95 è sostituito dal seguente:

«1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Provincia nel cui territorio è stata commessa l'infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrative vengono introitate dalle Province.

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'art. 24 «Norme transitorie» della L.R. n. 50/95 le parole «tassa annuale di rilascio e di rinnovo» sono sostituite con le parole «tassa di rilascio e della tassa annuale».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1996.

96R0651

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 65.

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 13 agosto 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, «Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico», con la presente legge promuove la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti dal fumo, dettando disposizioni applicative della legge e svolgendo un'opera di educazione sanitaria e di informazione.

Art. 2.

Ambiti di applicazione

1. Oltre che nei luoghi previsti dall'art. 1 della legge n. 584/75 è vietato fumare in tutti i locali chiusi utilizzati - a qualunque titolo - dalla Regione, dalle Aziende e dagli Enti regionali, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati concessionari di servizi pubblici regionali per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che, in ragione di tali funzioni ed attività, sono aperti al pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 per locale aperto al pubblico intende quello al quale la generalità dei cittadini e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

3. Il divieto si applica ai luoghi di lavoro al chiuso pubblici e privati di cui al comma 1 destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico ai sensi del comma 2 quando venga avanzata richiesta al responsabile della relativa struttura di cui all'art. 3 da parte di uno dei lavoratori che svolge la propria attività nel locale interessato.

4. Sono in ogni caso assoggettati al presente divieto gli spazi adibiti ad attività sanitaria degli ospedali e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private. Tali spazi sono costituiti dai locali destinati alla degenza dei malati, comprese tutte le pertinenze, a sale d'aspetto, a visita medica, ad attività di diagnostica, di terapia e riabilitazione.

Art. 3.

Regolamento

1. Le Amministrazioni alle quali è affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilità dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare apposito regolamento che precisa, sulla base di quanto previsto dalla presente legge, i singoli locali nei quali si applica il divieto di fumare e individua nominativamente i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto, fissando le forme di pubblicità più opportune per consentire la conoscenza dei contenuti della presente legge e del regolamento medesimo. Il regolamento individua altresì i locali nei quali è consentita la deroga al divieto di fumare di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 584/75.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo contenente linee guida per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1.

3. Nei successivi 60 giorni le Amministrazioni alle quali è affidata, a qualsiasi titolo, la responsabilità dei locali di cui all'art. 2, sono tenute ad adottare l'apposito regolamento. La Giunta regionale provvede agli atti necessari per la sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.

Art. 4.

Soggetti preposti al controllo

1. I dirigenti delle strutture regionali di massima dimensione, i direttori generali delle Aziende sanitarie, i dirigenti responsabili delle altre Aziende e degli Enti regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi organici, uno o più dipendenti incaricati di procedere all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ai divieti di cui alla presente legge, alla relativa verbalizzazione ed alla trasmissione all'autorità competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli agenti accertatori devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento.

2. I dipendenti incaricati di procedere all'accertamento di cui al comma 1 partecipano a corsi di formazione appositamente organizzati da parte delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per i locali utilizzati dai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, il titolare del servizio, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiama i trasgressori all'osservanza del divieto e cura che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 provvedono che nei locali in cui si applica il divieto di fumare siano apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso e dei relativi riferimenti normativi nonché del soggetto preposto al controllo.

Art. 5.

Programma di educazione, informazione ed intervento

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva uno specifico programma di educazione, informazione ed intervento per favorire la prevenzione primaria e secondaria relativa mente ai rischi per la salute derivanti dal fumo di tabacco, anche con riferimento a quanto previsto nella disposizione programmatica prevista dal piano sanitario regionale di cui all'art. 26 della L.R. 2 gennaio 1996, n. 1.

2. Il programma stabilisce le opportune forme di raccordo e di collaborazione tra la Regione, le Aziende sanitarie, gli Enti locali, gli Enti di ricerca, le Istituzioni scolastiche, gli Ordini dei Medici, le Società scientifiche e professionali di settore, le Associazioni del volontariato e la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Art. 6.

Contenuti del programma

1. Il programma di cui all'art. 5 riguarda:

a) la realizzazione di interventi di educazione sanitaria nelle scuole medie inferiori e superiori, dedicati agli studenti ed in particolare a quelli in età a maggiore rischio di inizio dell'abitudine al fumo, e corsi di aggiornamento sulle problematiche del fumo di tabacco per il personale docente. Le iniziative in questione, previe opportune intese con i Provveditorati agli Studi, sono svolte avvalendosi del contributo diretto di medici specialistici in epidemiologia, igiene e pneumologia o comunque di altri medici specialisti nel settore;

b) l'addestramento del personale sanitario medico e infermieristico delle Aziende sanitarie, delle strutture sanitarie private, nonché dei medici di base per favorire una più corretta informazione dei cittadini sui rischi per la salute derivanti dal fumo e sui sistemi più efficaci per smettere di fumare;

c) la istituzione e lo sviluppo dei «Centri antifumo», quali articolazioni funzionali, nelle Aziende sanitarie che, adottando metodiche medico-farmacologiche e psicologiche, favoriscano la cessazione dell'abitudine al fumo di tabacco, al fine di ridurre in modo significativo il rischio di malattie fumo-correlate;

d) adozione di specifici protocolli terapeutici concordati con le Società scientifiche e professionali di settore da seguire durante i periodi di degenza ospedaliera oppure a richiesta del medico curante, aventi lo scopo di dissuadere il paziente dall'uso del fumo di tabacco;

e) la promozione di iniziative educazionali volte a proporre ai cittadini modelli di ambienti pubblici e di spazi comuni senza fumo;

f) il censimento, la realizzazione e la pubblicazione di studi e di rapporti sulla epidemiologia dell'esposizione al fumo e delle malattie fumo-correlate nella Regione Toscana;

g) l'acquisto di materiale informativo e formativo, l'organizzazione di convegni ed incontri pubblici nonché la promozione di ogni altra iniziativa tesa a diffondere una corretta educazione sanitaria sul tema dei danni da fumo, particolarmente in occasione della giornata internazionale senza tabacco indetta il 31 maggio di ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

2. L'attuazione delle iniziative, degli interventi ed il loro coordinamento previsti dal programma sono di competenza della Giunta regionale.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 150.000. La sanzione è aumentata a L. 50.000 nel minimo e a L. 300.000 nel massimo qualora le disposizioni di cui all'art. 2 siano violate da coloro che sono preposti al controllo sull'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 3.

2. Le persone preposte al controllo dell'applicazione della presente legge che non ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 3 sono soggette al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000

3. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo competono alla Regione e sono destinati a finanziare le attività di educazione ed informazione previste dal programma di cui all'art. 5. Nel caso in cui l'infrazione avvenga all'interno dei locali delle Aziende sanitarie di cui all'art. 2, comma 4, i relativi proventi sono versati nel bilancio delle medesime.

Art. 8.

Accertamento e procedure per l'applicazione delle sanzioni

1. L'accertamento e le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinati dalle norme contenute nella legge 689/81 e nella L.R. 85/93.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed, in particolare, per far fronte agli oneri di cui al programma previsto dagli articoli 5 e 6, quantificabili in L. 50.000.000 per l'anno 1996, è fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 18170 del bilancio di previsione 1996. Per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con D.P.R.G. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1996.

96R0652

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 66.

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 27 luglio 1996 n. 46, 12 aprile 1994 n. 29, 5 giugno 1974 n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 13 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 è aggiunto il seguente sesto comma:

«6. Sono beneficiari altresì gli esercenti le libere professioni. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata alla Fidi Toscana S.p.a., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 contenente l'indicazione dei danni subiti, dal numero di partita I.V.A. e dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di redditi dell'anno 1995. Per le attività professionali iniziate dopo l'1 gennaio 1996, nella dichiarazione di cui sopra, in luogo dell'avvenuta dichiarazione dei redditi, deve essere indicato il volume di affari presunto dichiarato in occasione della richiesta della partita I.V.A.».

Art. 2.

1. All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 è aggiunto il seguente periodo:

«Sono compresi tra le scorte anche i beni di terzi in temporaneo deposito o in lavorazione presso l'impresa danneggiata. In ogni caso le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti proprietari dei beni in deposito od in lavorazione presso le imprese danneggiate».

Art. 3.

1. All'articolo 4, quinto comma, della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 è aggiunto il seguente periodo:

«Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo sono destinati al fondo medesimo, al netto degli oneri fiscali di competenza, nonché delle spese di gestione e di pubblicizzazione, nei limiti queste ultime del 4% della consistenza del fondo; e comunque in un importo non superiore agli interessi maturati».

Art. 4.

1. Nell'ambito del fondo speciale rischi previsto dalla L. R. 12 aprile-1994 n. 29, Titolo III, Capo I, è istituita una riserva di fondi fino a lire tre miliardi in favore delle piccole e medie imprese aventi subito danni ai beni immobili o mobili dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, di cui alla leggere gionale 27 giugno 1996 n. 46, come definite dall'art. 4 della medesima legge regionale.

2. Le imprese interessate presentano domanda di garanzia sussidiaria alla Fidi-Toscana S.p.a. entro il 31 dicembre 1996.

3. Per tali imprese, le operazioni di consolidamento hanno un importo non superiore a lire cinquecento milioni, una durata non superiore a 5 anni, ivi inclusi due anni di eventuale preammortamento,

ed un tasso di interesse non superiore al costo della provvista, come definito per il tasso di riferimento del credito agevolato dei diversi settori produttivi.

4. La garanzia sussidiaria della Fidi-Toscana S.p.a. è prestata nella misura del 30% dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita.

5. Con le disponibilità oggetto della riserva di cui al presente articolo, la Fidi-Toscana S.p.a. attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 20 volte l'entità delle disponibilità medesime.

Art. 5.

1. In deroga alle disposizioni della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e allo statuto sociale, il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.a. può definire, per la concessione della garanzia sussidiaria sulle operazioni oggetto delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46, procedure semplificate, anche in luogo della proposta del Comitato Tecnico previsto dall'art. 33 dello statuto sociale della Fidi-Toscana S.p.a. medesima.

Art. 6.

1. I fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 risultanti in esubero rispetto all'assegnazione di contributi di prima assistenza e per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996 effettuata secondo la disciplina recata dall'ordinanza commissariale del Presidente della Giunta regionale n. 7 dell'1° luglio 1996, possono essere utilizzati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro dell'interno n. 2449 del 25 giugno 1996, per l'assegnazione ai Comuni anche quale concorso degli stessi all'abbattimento dei tassi di interesse praticati da istituti bancari su prestiti finalizzati al ripristino di danni a beni immobili o mobili danneggiati dagli eventi calamitosi, allo scopo di favorire il ripristino delle abitazioni.

Art. 7.

1. La Giunta regionale per far fronte ai danni causati alle aziende agricole dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara, di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, anticipa specifici interventi finanziari previsti dalla legislatura nazionale.

2. Agli oneri di spesa per il finanziamento del comma precedente - esercizio 1996 - si provvede con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa, competenza e cassa per analogo importo:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente i sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 agosto 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'8 agosto 1996.

96R0653

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 33.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996-1997.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pianificazione faunistico-venatoria per la stagione venatoria 1996-1997

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, in attesa dell'adozione dei piani faunistico-venatori definitivi, la Regione, al fine di consentire il regolare avvio della stagione venatoria 1996-1997, provvede a delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) mediante l'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui all'allegato A parte integrante della presente legge, che ha validità per la sola stagione venatoria 1996-1997.

Art. 2.

Regolamentazione transitoria degli A.T.C.

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, la cui validità è limitata alla sola stagione di caccia 1996-1997, disciplina le modalità di accesso agli A.T.C. delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Gestione transitoria degli A.T.C.

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, in deroga all'articolo 53 della stessa legge e limitatamente alla sola stagione venatoria 1996-1997, le provincie provvedono alla gestione transitoria degli A.T.C. delimitati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Calendario venatorio per la stagione 1996-1997

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento relativi alla sola stagione di caccia 1996-1997, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge.

2. I termini previsti nel calendario venatorio di cui al comma 1, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e devono comunque essere contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno venatorio 1996-1997, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995.

Art. 5.

Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie

1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.

Art. 6.

Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995

1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, per la sola stagione venatoria 1996-1997, in termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie di cui al comma 1 dello stesso articolo sono vigenti nel periodo 1° marzo - 30 settembre 1996.

Art. 7.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

2. La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 agosto 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1996.

(Omissis).

96R0752

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 34.**

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 57 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutori della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.

3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di

competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2, e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.

Art. 2.*Competenze*

1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.

2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonché quelle previste nell'allegato B alla presente legge.

3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenze del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

Art. 3.*Pubblicità*

1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. Il servizio regionale rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti entro il 30 novembre di ogni anno predispone e pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione regionale.

3. L'elenco deve indicare:

a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;

b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;

c) la competenza alla nomina o designazione;

d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'articolo 4;

e) la durata in carica;

f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;

g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.**Requisiti**

1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti nella normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4.

3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al predetto servizio entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini il servizio competente procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3.

Art. 5.**Candidature**

1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.

2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonché da una relazione contenente i seguenti elementi:

- a) comune di residenza, data e luogo di nascita;
- b) titolo di studio;
- c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
- d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;
- e) dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche;
- f) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.

3. La dichiarazione di accettazione di candidature deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 6.**Deliberazione**

1. Alle norme e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporre di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.

2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candida-

tute superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.

3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazioni, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.

4. Qualora il Consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.

5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente.

Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.

7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purché siano nominati almeno i due terzi dei loro competenti.

Art. 7.**Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza**

1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del ventesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*. Le candidature sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle candidature. Decorso inutilmente il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

Art. 8.**Incompatibilità e ineleggibilità**

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

- a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti della Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
- c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;
- d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

Art. 9.

Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'ufficio se si tratta di organo monocratico.

2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.

5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

Art. 10.

Scadenza, ricostruzione e proroga

1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e l'elezione della nuova Giunta regionale successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta.

2. Gli organi ed organismi amministrativi dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono costituiti, se non costituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.

3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di decadenza né per gli organi ed organismi né per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

Art. 11.

Decadenza degli organi non costituiti, regime degli atti e responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostruzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.

2. I titolari della competenza alla ricostruzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli amministrativi.

Art. 12.

Relazioni

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della Giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale per quelle di competenza del Consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, un relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.

3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti della Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia.

Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 13.

Obbligo di motivazione

1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.

Art. 14.

Abrogazione e modificazioni di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 14 marzo 1994, n. 9 e 21 marzo 1995, n. 24.

2. È confermato l'abrogazione della legge regionale 11 luglio 1977, n. 26.

3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:

a) lettera c) del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 è sostituita dalla seguente:

«c) sei esperti in materia sportiva nominati dalla Giunta regionale»;

b) il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 46/1980 è sostituito dal seguente:

«La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e dura in carica per il periodo della corrispondenza legislatura regionale»;

c) il secondo comma, secondo alinea, dell'articolo 1, della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 40 è sostituito dal seguente:

«— due esperti nominati dalla Giunta regionale»;

d) la lettera e) del primo comma dell'articolo 3, della legge regionale 3 agosto 1986, n. 24 è sostituita dalla seguente:

«e) da quanto rappresentanti nominati dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni dei consumatori di cui al successivo articolo 4»;

e) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1988, n. 2 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata»;

f) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 19 sono sostituite dalle seguenti:

«a) del Consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dalla Giunta regionale;

b) il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale»;

g) il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/1992 è abrogato;

h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 e lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 sono modificate secondo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 agosto 1996

D'AMBROSIO

(Omissis).

96R0764

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 recante: Piano Sanitario Regionale 1994/1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I seguenti Distretti Sanitari di Base previsti alle pagine 95-96-97 della L.R. 72/1994, ricadenti nella provincia dell'Aquila sono così modificati:

1) Il DSB di Rocca di Mezzo costituisce a tutti gli effetti articolazione organizzativo-funzionale della Unità Sanitaria Locale dell'Aquila e comprende i seguenti Comuni:

Ocre	ab. 983
Rocca d Cambio	ab. 446
Rocca di Mezzo	ab. 1523

Totale . . . ab. 2952

2) Il DSB di S. Demetrio comprende i seguenti Comuni:

Fossa	ab. 630
Prata d'Ansidonia	ab. 615
S. Demetrio de' Vestini	ab. 1553
S. Eusanio Forconese	ab. 462

Villa S. Angelo	ab. 480
Fontecchio	ab. 469
Fagnano Alto	ab. 494
Acciano	ab. 537
Tione degli Abruzzi	ab. 483

Totale . . . ab. 5723

3) Il DSB di Celano ricadente sotto la USL di Avezzano Sulmona comprende i seguenti:

Comuni:

Aielli	ab. 1453
Celano	ab. 10928
Cerchio	ab. 1737
Ovindoli	ab. 1198

Totale . . . ab. 15316

Art. 2.

Le tabelle relative alle localizzazioni e al dimensionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali, contenute alle pagine 117, 118, 119 della L.R. 72/1994 possono essere integrate e/o modificate con provvedimento adeguatamente motivato della Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente per materia.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 maggio 1996

FALCONIO

96R0993

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 25.

Realizzazione delle manifestazioni celebrative per il 150° anniversario della nascita di F.P. Tosti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle manifestazioni celebrative, per il 150° anniversario della nascita di F.P. Tosti, insigne musicista abruzzese, assegna con la presente legge un contributo di lire 300 milioni all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona per iniziative tese ad approfondire la ricerca, gli studi e la divulgazione della grande produzione artistica del musicista ortonese.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato secondo le seguenti modalità:

da parte della Giunta regionale 70% all'adozione dell'atto deliberativo di approvazione del programma delle manifestazioni;

30% alla presentazione della rendicontazione dell'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmette al Servizio Promozione Culturale della Giunta regionale il programma dettagliato delle iniziative con il relativo costo finanziario.

La Giunta regionale nei successivi 30 giorni, valutata la corrispondenza alle finalità della presente legge, approva il programma delle manifestazioni celebrative.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 300.000.000 (trecentomilioni), si provvede introducendo le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1996, in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 maggio 1996

FALCONIO

96R0994

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 26.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1995, n. 15 (Opere acquedottistiche).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1995 n. 15 è differito al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 maggio 1996

FALCONIO

96R0995

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 27.

Contributo in conto capitale alle Unità sanitarie locali d'Abruzzo per il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso del Servizio di Emergenza Sanitaria facente capo al numero 118.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per un migliore ed efficace funzionamento del Servizio di Emergenza Sanitaria facente capo al n. «118», la Regione eroga, in conto capitale, alle Unità Sanitarie Locali d'Abruzzo la somma di lire 1.000.000.000 per il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso da assegnare al suddetto servizio.

2. Il contributo di cui al precedente comma viene erogato alle U.S.L. della Regione con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

1. All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

(Omissis).

2. La partita n. 17 dell'elenco allegato al bilancio dell'esercizio 1996 è soppressa.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 maggio 1996

FALCONIO

96R0996

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1996, n. 28.

Contributi a favore del Comune di Spoltore per le spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della struttura assistenziale ex ONPI di Caprara, attribuita in uso al Comune di Spoltore ove ha sede la struttura.

A favore di detto Comune saranno concessi contributi, fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000, sulle spese di funzionamento riguardanti gli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Art. 2.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 65, il Comune di Spoltore è tenuto a presentare, annualmente, un piano di gestione, contenente la descrizione degli interventi e dei servizi realizzati anche ai sensi della L.R. 28 aprile 1995, n. 82 e L.R. 3 settembre 1984, n. 59, il numero dei soggetti ai quali sono rivolti e l'importo della spesa che, comunque, deve evidenziare il graduale conseguimento, entro il quadriennio 1996/1999, dell'equilibrio finanziario fra costi e ricavi.

Alla Regione il programma annuale di gestione deve essere presentato al Servizio Sicurezza Sociale, unitamente al consuntivo dell'anno precedente, entro la prima decade del mese di novembre di ogni anno del quadriennio di riferimento.

Art. 3.

L'erogazione a favore del Comune di Spoltore dei contributi previsti dall'art. 1 sarà effettuata con distinti provvedimenti della Giunta regionale sulla base:

a) della rendicontazione contabile, riferita all'anno 1994, corredata dalla certificazione dei Revisori dei Conti, per la sola gestione ex ONPI, fino alla concorrenza del disavanzo in essa esposto, per la parte eccedente il contributo concesso con la L.R. 20 aprile 1995, n. 65;

b) della rendicontazione contabile, riferita all'anno 1995, corredata dalla certificazione dei Revisori dei Conti, per la sola gestione ex ONPI, sino alla concorrenza del disavanzo, in essa esposto, purché detto disavanzo risulti inferiore rispetto a quello dimostrato per l'anno 1994;

c) del piano descrittivo di gestione e di previsione per l'anno 1996 dal quale risulti l'ulteriore riduzione del disavanzo rispetto all'esercizio 1995 ed il tendenziale conseguimento del pareggio di bilancio conformemente a quanto disposto dal precedente art. 2. La Regione per l'anno 1996 concorre con un contributo, per le spese di funzionamento della Casa di Riposo ex ONPI di Caprara, pari alla differenza tra la somma stanziata all'art. 1 e le somme da erogare per la copertura dei disavanzi di cui ai punti a) e b) precedenti.

Art. 4.

Per gli anni successivi al 1996 e comunque non oltre il 1999, la Regione contribuirà a finanziare le spese di funzionamento della struttura dell'ex ONPI di Caprara sulla base dei piani di gestione di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Agli oneri di cui alla presente legge, relativi agli anni 1994-1995 e 1996 e valutati complessivamente in lire 1.500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, dello stato di previsione delle spese di bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis).

La partita n. 21 dell'elenco n. 3 è soppressa.

Per gli esercizi successivi al 1996 e comunque fino al 1999, i necessari stanziamenti saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 maggio 1996

FALCONIO

96R0997

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1996, n. 29.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 7 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
ISTITUZIONE E COMPITI**

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A. - di seguito chiamata Agenzia.

2. Al fine di assicurare un indirizzo unitario in materia agricola, l'ARSSA opera in diretto collegamento funzionale con il Settore Agricoltura della Regione.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria ed ha sede in Avezzano.

4. L'Agenzia esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione - Settore Agricoltura - in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comunitaria, osservando gli indirizzi contenuti nel piano agricolo e nel piano agro-alimentare nazionali.

5. Gli interscambi di personale, tra il Settore Agricoltura e l'Agenzia, avvengono mediante provvedimenti adottati di intesa tra la Giunta Regionale e l'Agenzia.

Art. 2.

Compiti

1. L'Agenzia promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti.

2. Elabora e realizza progetti di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione per la conservazione ed il miglioramento ecologico dei terreni coltivati e per tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata, e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità e genuinità dei prodotti. Promuove la tutela della salute degli operatori agricoli, degli animali e delle piante anche attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio.

3. L'Agenzia promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica, di processo, di prodotto e di filiera. Promuove l'adozione delle innovazioni e delle tecniche di gestione aziendale.

4. L'Agenzia gestisce i servizi di agrometeorologia, di difesa fitopatologica, di diffusione delle tecniche irrigue per l'uso ottimale dell'acqua, di analisi agrochimiche dei terreni e dei prodotti agroalimentari e promuove servizi di informatica e telematica presso le società agricole.

5. L'Agenzia gestisce, di concerto con la Regione, servizi di contabilità agraria, di analisi e di informazione di mercato di supporto alle attività di commercializzazione.

6. L'Agenzia sviluppa in collegamento con enti, istituti e università, scelti prevalentemente tra quelli che operano nel territorio regionale, rapporti di collaborazione per progetti finalizzati di ricerca di cui al precedente comma 2, previa approvazione del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura.

7. L'Agenzia realizza tutte le attività di assistenza tecnica specializzata, da applicare ai programmi di ordine sperimentale, divulgativo e dimostrativo, coordinandole all'assistenza tecnica polivalente.

8. L'Agenzia promuove la crescita della professionalità delle imprese. Lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, la promozione e lo svolgimento delle iniziative di mercato a sostegno delle produzioni agricole e zootecniche, anche all'estero, nonché la istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione.

9. L'Agenzia predispone ed attua progetti di riordino fondiario a livello regionale o comprensoriale; promuove e coordina operazioni di ricomposizione fondiaria; può istituire un apposito osservatorio del mercato fondiario anche in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.

10. L'Agenzia provvede al coordinamento dell'attività dei Centri regionali di ricerca ai quali l'Agenzia partecipa come socio o comunque di quelle attività che i Centri stessi svolgono nei campi di sua specifica competenza. Allo scopo, entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sottopone alla Giunta Regionale un piano per ricondurre ad unico sistema funzionale tali Centri, attivando una sezione speciale per l'analisi ed il controllo delle produzioni ai fini di una migliore qualificazione sul mercato e di favorire il consumo.

Il piano propone, tra l'altro, le soluzioni più efficienti fra gestione diretta da parte dell'Agenzia ed altre forme gestionali. Anche in attesa della definizione di tale piano, l'Agenzia può disporre il distacco di proprio personale presso i Centri di ricerca per le loro funzioni di coordinamento e di gestione.

11. L'Agenzia prende iniziative per stimolare forme di tutoraggio di impresa, conduzione di gruppo, servizi collettivi e sostitutivi in agricoltura.

12. L'Agenzia, su richiesta del competente settore regionale, contribuisce con le proprie competenze tecniche all'attuazione ed alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e di ogni atto di programmazione regionale per il settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale.

13. L'Agenzia provvede ad elaborare ed attuare idonee strategie di valorizzazione e promozione delle produzioni agro-alimentari e fornire ogni supporto alle imprese ed alle associazioni di prodotto per una migliore e più efficace commercializzazione sui mercati interni ed esteri.

14. L'Agenzia provvede ad espletare, fino ad esaurimento, le residue funzioni di riforma fondiaria, di cui alle leggi 230/50 e 379/77, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 9 della legge 30.4.1976 n. 386.

Assicura il proseguimento della gestione e manutenzione delle opere idrauliche primarie del Fucino di interesse generale ed interregionale.

15. L'Agenzia provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una relazione sullo stato dell'agricoltura e a trasmetterla all'Assessore preposto al secondo Dipartimento Agricoltura, Foreste e Alimentazione. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore e le opportunità di sviluppo.

Art. 3.

Ulteriori compiti

1. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese, nei settori agrozootecnico, agroambientale, agroforestale, agroindustriale ed agroalimentare. Tali incarichi, che possono avere carattere saltuario o specifico, organico o poliennale, avvengono sulla base di atti di affidamento che prevedano le finalità dell'azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di aggiornamento e verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, gli obblighi e le forme di rendicontazione delle spese sostenute, i referti sui risultati conseguiti.

2. I compiti affidati all'Agenzia devono interessare in genere, tutto il territorio regionale o, comunque, ampie estensioni territoriali della Regione. In particolare la Giunta regionale può affidare all'Agenzia compiti specifici riferiti all'attuazione, di disposizioni dell'Unione Europea o Nazionali.

3. L'Agenzia, inoltre, può provvedere a realizzare, previo assenso della Giunta Regionale, progetti in materia di servizi di sviluppo agricolo congiuntamente ad altri soggetti pubblici o privati, o anche per loro conto, al fine di favorire l'integrazione o il coordinamento delle loro iniziative con quelle proprie e dell'Ente Regione. Nel caso, i contratti di programma oltre a contenere i requisiti previsti per gli atti di affidamento di cui al comma uno, debbono riservare all'Agenzia una quota delle spese generali sul finanziamento del progetto a copertura anche parziale dei costi da sostenere.

4. L'Agenzia presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli Enti locali ed agli Organismi pubblici operanti nel territorio regionale.

TITOLO II ORGANI DELL'AGENZIA

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. La Giunta regionale nomina il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, sulla base di motivata proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, che tenga conto della professionalità e dell'esperienza nel settore specifico di intervento. A tale nomina si procede di intesa con la 3^a Commissione Consiliare permanente.

2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono scelti dalla Giunta regionale fra i cinque membri di cui al comma precedente.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dopo sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale successivo a quello che li ha nominati. Essi possono essere confermati una sola volta.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dalla Giunta regionale per gravi e comprovati motivi.

Art. 6.**Collegio dei Revisori contabili**

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo contabile e gestionale dell'Agenzia. È composto di 3 membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori contabili di cui al Dlg. 27 gennaio 1992, n. 88, garantendo la rappresentanza della minoranza sia tra gli effettivi che tra i supplenti.

2. Il Presidente del Collegio è nominato a maggioranza assoluta dal Collegio stesso, tra i suoi componenti effettivi.

3. Il Collegio dura in carica per cinque anni ed in ogni caso, se nominato medio termine, non oltre la scadenza del Consiglio regionale.

4. Le decisioni dei revisori vengono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti debbono risultare a verbale.

5. Gli organi di revisione contabile dell'Agenzia non possono essere confermati dopo il primo mandato. I revisori contabili non possono essere revocati se non per giusta causa.

6. In difetto di attività da parte del Consiglio regionale, si applica la vigente normativa statale in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 7.**Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni riguardanti l'attività ed il funzionamento dell'Agenzia e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori d'intervento in coerenza con gli obiettivi predisposti nel programma regionale, verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. In particolare delibera su:

- a) i programmi ed i piani
- b) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
- c) definizione e variazione della pianta organica e delle strutture organizzative;
- d) l'adozione del regolamento per il proprio funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e di ogni altro regolamento che concerne l'attività ed il funzionamento dell'Agenzia;
- e) la costituzione di società, consorzi ed altri organismi, ovvero la partecipazione ad essi, nonché la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Agenzia nei relativi organi;
- f) le convenzioni con altri enti e organismi operanti in agricoltura e la stipulazione con i medesimi di accordi di programma di cui all'art. 3;
- g) la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia;
- h) l'autorizzazione a liti attive e passive.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi di cui al precedente comma 2 lett. a) e b), in cui le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente. Si riunisce altresì quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, due componenti del Consiglio in carica. In questo caso la seduta deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Il Consiglio di amministrazione, nei casi di necessità e di urgenza, può dichiarare immediatamente esecutive le proprie deliberazioni.

6. I Componenti il Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio regionale e sostituiti secondo le procedure di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Art. 8.**Poteri del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Agenzia; provvede ad emanare le direttive di indirizzo e programmatiche.

2. Il Presidente può adottare, in caso d'urgenza e per giustificati motivi, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dichiarandole immediatamente esecutive.

Detti provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato entro quindici giorni.

3. Il Presidente, inoltre, può adottare tutti i provvedimenti che non sono attribuiti dalla presente legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, munendoli anche, motivatamente, della immediata esecutività.

4. In caso di grave inadempienza o inefficienza di gestione, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati propone alla Giunta regionale la decadenza del Presidente. La Giunta regionale con propria deliberazione decide in merito e provvede, ove il caso, a nominare il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Presidente secondo le procedure di cui al precedente art. 5.

Art. 9.**Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente svolge funzioni vicarie e delegate dal Presidente; in caso di assenza o impedimento ne assume le funzioni.

Art. 10.**Compiti del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori contabili:

- 1. esamina gli atti dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile, gestionale e finanziaria;
- 2. svolge l'attività di controllo contabile, redige le relazioni di competenza al Bilancio di Previsione, al Conto consuntivo ed alle eventuali variazioni e trasmette semestralmente al Presidente dell'Agenzia ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento contabile, gestionale e finanziario dell'Agenzia;
- 3. può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 4. il Collegio dei Revisori contabili deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Il Revisore contabile che, senza giustificato motivo non partecipa nel corso di un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio. Il Presidente del Collegio o, in sua vece, il Collegio stesso ne dà comunicazione al Consiglio Regionale entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. La sostituzione, secondo la procedura fissata dall'art. 6, comma 1, deve essere deliberata nella prima seduta utile del Consiglio Regionale.

Art. 11.**Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Esso viene scelto tra il personale dirigente della più elevata qualifica, dell'Agenzia, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni ed in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore Generale può essere scelto anche fra liberi professionisti ed esperti particolarmente qualificati mediante pubblica selezione indicando le modalità ed i criteri per il conferimento dell'incarico. La nomina non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile.

2. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale sovrintende al personale ed al funzionamento dei Servizi; cura, sotto l'indirizzo del Presidente e la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, le proposte di attività e gli adempimenti relativi alla esecuzione degli atti deliberativi. Partecipa senza voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, controfirma

le deliberazioni e interviene negli atti e nei contratti che comportino impegni di spesa. Esercita tutte le altre funzioni di coordinamento e di direzione riguardanti le attività ed il funzionamento dell'Agenzia.

4. Il trattamento economico del Direttore Generale è pari a quello della funzione più elevata del personale regionale, con una maggiorazione fino al 30% degli assegni stipendiali, aventi natura pensionabile.

Art. 12.

Emolumenti

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia compete un emolumento mensile pari al 35% di quello spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 maggio 1973, n. 23.

2. L'emolumento di cui al comma 1 è pari al 65% per il Presidente e al 40% per il Vice Presidente, di quello spettante ai Consiglieri regionali;

3. Ai membri del Collegio dei revisori l'emolumento mensile di cui al comma 1 è del 30% e del 25%, rispettivamente per il Presidente del Collegio e per i Revisori, di quello spettante ai Consiglieri regionali.

4. Oltre tali compensi compete il trattamento di missione, nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

5. È consentita la copertura assicurativa contro gli infortuni per la funzione svolta.

Art. 13.

Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità sono quelle fissate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Non possono essere eletti consigliere o membro del Collegio dei revisori contabili i parlamentari, i consiglieri regionali, i componenti di giunta provinciali, comunali e di comunità montane, i dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali.

3. Se dette incompatibilità sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro 30 giorni. Le situazioni di incompatibilità danno luogo - se non eliminate entro 30 giorni - alla decadenza dall'incarico, che deve essere dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

Se le stesse incompatibilità sono sopravvenute alla nomina, senza che vi sia rinuncia entro 30 giorni, danno luogo alla decadenza, dichiarata sempre con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. La decadenza e la sospensione per le violazioni della legge penale sono regolate dalla vigente legislazione per i pubblici amministratori.

5. La nomina degli amministratori e dei revisori contabili in sostituzione di quelli revocati, dimissionari, deceduti o decaduti per motivi diversi dall'assenza ingiustificata deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di revoca, dimissioni, decesso o decadenza secondo le procedure previste dagli articoli 5 e 6.

6. I membri del Collegio dei revisori non possono far parte di Commissioni costituite nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di consulenza, anche dopo la cessazione del rapporto limitatamente ai cinque anni.

7. Non può far parte del Collegio sindacale chi ha ricoperto l'incarico di Presidente, Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale dell'Agenzia.

TITOLO III

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 14.

Personale

1. L'Agenzia provvede a definire la propria struttura organizzativa e funzionale in armonia con quanto stabilito dalla legge n. 421 del 22 ottobre 1992 e dal Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e dalle leggi regionali di recepimento. Entro 180 giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva la ridefinizione di pianta organica secondo le finalità e compiti della presente legge.

2. In sede di prima applicazione il contingente massimo del personale dell'Agenzia è pari a quello in servizio presso l'ERSA alla data del 1° gennaio 1996 ed a quello previsto nella pianta organica dell'osservatorio per le Malattie delle Piante di cui al successivo art. 23 della presente legge. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni atto necessario alla gestione del personale ed alla ridefinizione della pianta organica nei limiti del contingente massimo stabilito dal presente comma.

L'Agenzia provvede alla copertura degli eventuali posti vacanti con l'indizione di concorsi che fino al 35% possono essere riservati al personale interno in possesso dei requisiti di legge.

L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica di cui al precedente comma 1.

3. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la distribuzione del personale per profili professionali è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, definisce la struttura organizzativa e l'articolazione territoriale degli Uffici dell'Agenzia.

In armonia con quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, la strutturazione dei servizi e degli uffici deve tener conto delle realtà agricole regionali.

6. Per assolvere ai compiti di cui agli artt. 2 e 3, l'Agenzia dovrà definire una pianta organica in cui almeno il 60% è rappresentato da personale tecnico.

7. Per i compiti affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 3 e per attività limitate nel tempo, l'Agenzia può costituire specifiche unità organizzative delle quali possono far parte personale esterno con contratto a termine e/o part-time, nei limiti e condizioni previsti dalla normativa in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni e alla disciplina contrattuale vigente.

Art. 15.

La dirigenza

1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate con gli strumenti di programmazione da parte degli organi di amministrazione, spetta alla dirigenza la gestione e la realizzazione delle attività. Alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le norme in vigore per la dirigenza regionale.

2. La responsabilità dei Servizi e degli Uffici è affidata, con le modalità previste dalla legislazione regionale, ai dirigenti in possesso dei necessari requisiti.

Previo assenso delle parti, è consentita l'attribuzione di responsabilità di dette unità organizzative e dei relativi coordinamenti a dirigenti regionali per l'Agenzia e a dirigenti dell'Agenzia per la Regione. L'interscambio dei dirigenti avviene senza il rimborso delle spese. Gli eventuali maggiori oneri e le spese connesse restano a carico dell'ente datore.

Art. 16.

Conferenza di dirigenti

1. Al fine di assicurare e verificare che l'azione complessiva in agricoltura si svolga in modo coerente con le scelte programmatiche, con le direttive generali e le scale di priorità indicate dagli organi dell'Agenzia, il Direttore generale convoca periodicamente, e comunque ogni tre mesi, la Conferenza dei dirigenti.

2. Alla Conferenza dei dirigenti possono partecipare, altresì, il Coordinatore del Settore agricoltura ed i responsabili dei Centri regionali di ricerca di cui al precedente art. 2, comma 10.

Art. 17.

Commissioni tecnico-scientifiche

1. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può costituire Commissioni tecnico-scientifiche in relazione alle specificità dei programmi e dei progetti da realizzare. Le Commissioni hanno generalmente durata limitata e la composizione deve tener conto delle attribuzioni.

2. Ai membri della Commissione compete una indennità di presenza determinata nei limiti e secondo le modalità indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 72, oltre al trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLO BILANCIO E FINANZIAMENTI

Art. 18:

Direttive ed atti di indirizzo

1. Il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, emana direttive per la piena attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale determina gli indirizzi generali dell'Agenzia sulla base dei documenti programmatici della Regione e può affidarle, con le modalità di cui all'art. 3, gli ulteriori compiti previsti.

Art. 19.

Controllo

1. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni che riguardano:

- a) l'approvazione del regolamento di Amministrazione e contabilità e quella di altre norme di carattere regolamentare;
- b) l'approvazione di provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative;
- c) l'approvazione di provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni per più di un esercizio finanziario;
- d) l'approvazione di programmi annuali e progetti poliennali;
- e) pianta organica e relative variazioni;
- f) acquisto ed alienazione di beni immobili;
- g) autorizzazioni a liti attive e passive;
- h) approvazione delle variazioni di bilancio con esclusione di quelle assunte in analogia alle variazioni di bilancio contemplate nell'art. 41 della L.R. n. 81 del 29 dicembre 1977.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, debbono essere trasmesse dall'Agenzia, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale - Secondo Dipartimento Agricoltura, Foreste e Alimentazione - e si intendono approvate se la Giunta regionale non adotti e non comunichi il provvedimento negativo entro venti giorni dalla data del ricevimento.

3. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La richiesta non può essere effettuata più di una volta. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Giunta regionale non ne comunichi l'approvazione o l'annullamento.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi della presente legge, devono essere inviate alla Giunta regionale - Secondo Dipartimento Agricoltura, Foreste e Alimentazione - entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono state adottate.

5. Per le delibere di cui al comma precedente, entro dieci giorni dal ricevimento, la Giunta regionale, ove ritenga illegittime tali deliberazioni, deve adottare e comunicare all'Agenzia il relativo provvedimento motivato e ove le ritenga non approvabili, entro lo stesso termine deve comunicare la sospensione dell'esecutività.

6. Tutte le deliberazioni non soggette al controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo dell'Agenzia.

7. L'attività della Giunta regionale nella materia in esame e la decorrenza dei termini sono sospese dall'8 al 21 agosto e dal 23 dicembre al 1° gennaio.

Art. 20.

Bilanci e finanziamenti

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i bilanci di previsione dell'Agenzia con l'allegata relazione programmatica, il conto consuntivo e la relazione delle attività svolte durante l'esercizio finanziario.

2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con quello della Regione.

3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo adottati dall'Agenzia sono inviati, nei termini previsti dalla L.R. 29 dicembre 1977 n. 81, al Settore Bilancio ed al Settore Agricoltura, dopo aver espresso un proprio parere circa la coerenza dei documenti in esame con gli indirizzi programmatici della Regione in materia agricola, lo trasmette al Settore Bilancio per gli adempimenti di cui agli artt. 33 e 72 della L.R. 29 dicembre 1977 n. 81.

4. Nelle more dell'approvazione del bilancio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

5. La classificazione del bilancio dell'Agenzia è fissata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenendo conto di tutti gli elementi di collegamento con il bilancio regionale.

6. Per l'attuazione delle proprie attività e per le spese di personale e di funzionamento la Regione assegna annualmente all'Agenzia le necessarie dotazioni a carico di specifici capitoli di spesa del bilancio regionale.

7. L'erogazione delle assegnazioni annuali sono effettuate in favore dell'Agenzia, con deliberazioni della Giunta regionale, all'inizio dell'esercizio finanziario; durante l'eventuale gestione provvisoria del bilancio regionale le assegnazioni sono concesse mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 1977 n. 81.

8. Il servizio tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

9. L'Agenzia oltre ad introitare i proventi per i servizi di cui all'art. 3, può attivare la erogazione di servizi a pagamento le cui modalità di fruizione e di contribuzione saranno definiti da apposito regolamento.

Art. 21.

Programmazione

1. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Agenzia opera con il metodo della programmazione che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. L'Assessore al ramo provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia.

2. L'Agenzia redige un programma poliennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 1 e correlato con la relazione annuale di cui al comma 14 dell'art. 2 della presente legge. Il programma definisce gli obiettivi e quantizza le risorse occorrenti.

3. Il programma poliennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Agenzia. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuati tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 22.

Commissione Consultiva

1. Presso l'Agenzia è istituita la Commissione Consultiva.

2. Tale Commissione è composta di nove membri: quattro indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, due dalle associazioni cooperative, uno dall'associazione degli industriali per il settore agroalimentare, uno dalle associazioni regionali dei consumatori, uno dai Parchi e riserve naturali. Le designazioni dovranno essere effettuate con uno specifico e motivato provvedimento degli organismi collegiali di livello regionale per le organizzazioni e associazioni. Per i Parchi e le riserve la designazione avviene

attraverso una concertazione dei diversi organismi, ed in difetto provvede direttamente la Giunta regionale. La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

3. La Commissione Consultiva è presieduta dal Presidente dell'Agenzia o suo delegato che partecipa senza diritto di voto ed è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte l'anno, in sede di elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo. La Commissione viene altresì sentita per l'adozione dei bilanci poliennali e dei relativi piani e programmi di attività.

4. Ai membri della Commissione compete un gettone di presenza la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia. Compete loro, inoltre, il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

Art. 23.

Trasferimento

1. L'Agenzia dovrà provvedere alla realizzazione del servizio fitosanitario regionale ai sensi del D. Lgs del 30 dicembre 1992, n. 536.

2. All'uopo sono trasferite all'Agenzia le funzioni amministrative e tecniche dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di cui all'art. 74 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616; le funzioni di cui alla legge 18 luglio 1931, n. 387 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento applicativo di cui al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, nonché della legge 7 marzo 1955 n. 471.

3. Il personale di ruolo in servizio presso l'Osservatorio di cui al precedente comma è posto alle dipendenze funzionali dell'Agenzia. I posti di pianta organica, ricoperti dai dipendenti che per qualsiasi motivo cessano dal servizio, sono soppressi dalla pianta organica della Regione e l'Agenzia provvederà a ricoprire i posti che si renderanno vacanti sulla base della nuova pianta organica di cui al precedente art. 14.

Art. 24.

Controllo sugli Organi e poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale può adottare provvedimenti resi obbligatori da disposizioni di legge o regolamentari, quando gli Organi di Amministrazione dell'Agenzia, previamente diffidati, non vi provvedano senza giustificato motivo nei termini assegnati.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto per persistenti irregolarità e inadempimenti in atti dovuti, per ripetute violazioni di legge, per impossibilità a funzionare, per gravi deviazioni dalle direttive di indirizzo programmatiche degli Organi regionali.

3. Il provvedimento previsto al comma precedente è deciso, previo parere della 3ª Commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale su proposta motivata dell'Assessore al ramo e adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, con lo stesso Decreto, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore al ramo, viene nominato un Commissario straordinario per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta.

Art. 25.

Soppressione dell'ERSA

1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, istituito con L.R. n. 87 del 28 dicembre 1978 e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 26.

Successione dell'ERSA

1. L'Agenzia succede di diritto, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle attività e alle passività, e comunque a tutta la titolarità dei diritti e degli obblighi dell'Ente Regionale di Sviluppo di cui alla L.R. istituita con n. 87 del 28 dicembre 1978 e successive modificazioni, che contestualmente viene a cessare.

2. L'Agenzia può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio.

Art. 27.

Amministrazione temporanea dell'Agenzia

1. Fino alla nomina dei nuovi organi previsti dalla presente legge, restano in carica per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia quelli già operanti per l'Ente regionale di sviluppo agricolo.

Art. 28.

Mobilità del personale

1. Il personale dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni di cui ai commi 47 e 48 dell'art. 3 della Legge 537/93, al decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e relative norme regionali al riguardo.

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le LL.RR. n. 87 del 28 dicembre 1978; n. 14 del 23 marzo 1983, n. 59 del 23 maggio 1985 e n. 62 del 9 maggio 1990 e la lett. c) dell'art. 3 della L.R. 8 giugno 1993, n. 24.

Art. 30.

Urgenza

1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge Regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1º giugno 1996

FALCONIO

96R0998

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 28.

Tutela di alcune specie di fauna minore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 16 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e del suo habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art. 2.

Individuazione delle zone protette

1. Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art. 3.

Specie protette

1. Le specie protette sono quelle descritte nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Divieti

1. Per le specie di cui all'allegato «A» è vietato:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) la distruzione o la raccolta di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quando anche vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

1. È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Astropotamobius pallipes italicus*) e dei granchi di acqua dolce, non provenienti da allevamento.

Art. 6.

1. La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (Chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ed è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

Art. 7.

Disposizioni

1. Gli allevamenti di rane, chioccioline, gamberi e granchi d'acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando l'impianto e la conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Art. 8.

Requisiti per la commercializzazione

1. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

Art. 9.

Restituzione all'ambiente degli animali vivi catturati

1. Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi catturati, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna locale.

Art. 10.

Ammende

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire settantamila (L. 70.000) e massima di lire duecentocinquantomila (L. 250.000).

Art. 11.

Organi di vigilanza

1. Gli organi di polizia forestale nonché le guardie giurate volontarie — istituite ai sensi della normativa vigente — delle associazioni ambientali (naturalistiche) sono incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano per comprovate motivazioni di studio o di ricerca scientifica e nei casi fortuiti di abbattimento, deterioramento o molestia verificatisi nel corso di attività agricole.

Art. 13.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 6 settembre 1996.

VENEZIA

(Omissis).

96R0810

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 15 «Istituzione della consulta regionale per l'assistenza agli anziani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO...

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 15, è così sostituito:

«2. La Consulta regionale per l'assistenza agli anziani ha sede presso l'Assessorato ai servizi sociali ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su delega di questi, dall'Assessore ai servizi sociali. La Consulta è composta oltre che dall'Assessore regionale ai servizi sociali e sanità, da:

- a) due rappresentanti di ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dei pensionati presenti sul territorio regionale, designati dalle medesime;
- b) due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
- c) due esperti nel settore designati uno dall'Università degli Studi di Bari e uno da quella di Lecce;
- d) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
- e) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Unione province italiane».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1996

DISTASO

96R0875

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 20.

Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 96 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità.

1. È istituita una Commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi, al fine di accertare eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da essi espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Composizione e insediamento

1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Poteri

1. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonché dei funzionari responsabili di settori e uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci, revisori e responsabili burocratici Comitati tecnici degli IACP di Taranto e di Brindisi.

2. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

Art. 4.

Elezioni del Presidente - Validità delle riunioni

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 5.

Consulenza

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti in materia di contabilità e bilanci e di ingegneria civile, anche esterni all'Amministrazione regionale, scelti dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.

2. Per la scelta dei componenti del Collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 6.

Termine

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.

2. Al termine della indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale.

3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1996

DISTASO

96R0876

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 21.

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrata con legge regionale 17 luglio 1987, n. 23 - Osservatorio epidemiologico regionale - Modifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 96 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrato con la legge regionale 17 luglio 1987, n. 23, è così sostituito:

«1. All'attività dell'Osservatorio epidemiologico presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'Assessorato alla sanità.

2. Il Comitato tecnico è organo consultivo della Giunta regionale ed è composto da undici esperti nelle seguenti materie:

Epidemiologia generale

Metodologia statistica

Infettivologia

Igiene e sanità

Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri

Igiene ambientale

Igiene e medicina del lavoro

Oncologia

Tutela materno infantile

Farmacologia

Sociologia.

3. Il Comitato tecnico scientifico, presieduto dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, è nominato con provvedimento di Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Il Comitato tecnico scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per l'approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo

di ciascun anno successivo deve predisporre, per l'approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale dell'attività svolta, nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro.

5. Il Comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1996

DISTASO

96R0877

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 3 0 9 7 *

L. 3.000